

7 aprile 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Niente fondo perduto alle partite IVA dell'ultimo minuto

Autore: **Sandra Pennacini**

Il presente intervento trae spunto da una segnalazione pervenuta in redazione, effettuata da un Professionista nostro lettore che, documenti alla mano (ovviamente oscurati nei dati sensibili), ha portato alla nostra attenzione una casistica particolare, che potremmo definire “al limite”, ma che è interessante approfondire per meglio comprendere un ulteriore aspetto del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del Decreto Sostegni, D.L. 41/2021.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto summenzionato testualmente recita: “2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 **non spetta**, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, **ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto**, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Nel dettaglio, ci soffermiamo sulla questione dell'attivazione della partita IVA: cosa deve intendersi con “attivazione” e cosa con “dopo l'entrata in vigore del presente decreto”? Per rispondere alle domande occorre prima di tutto ricordare che l'articolo 43 del decreto-legge prevede che “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; tale pubblicazione è avvenuta il 22 marzo 2021 (GU n.70), pertanto l'entrata in vigore è il giorno 23 marzo.

Fatta questa premessa, veniamo al punto, ovvero “l'attivazione” della partita IVA, avvalendoci del caso che ci è stato prospettato, che invero va a confermare in toto quanto da noi ipotizzato con riferimento alla corretta interpretazione del principio sancito dal decreto di diniego del contributo a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Il caso è quello di una SRL, costituita proprio il 23 marzo 2021, che richiede (tramite il proprio professionista) attribuzione di partita IVA il giorno stesso; intorno alle ore 18.00, il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate rilascia ricevuta di attribuzione. Gli elementi che abbiamo quindi a disposizione, documentati, sono quelli che, andando ora a consultare il cassetto fiscale della SRL, riportano una partita IVA attiva **alla data del 23 marzo 2021**, di conseguenza apparentemente rientrante nel novero dei destinatari del contributo a fondo perduto (ovviamente, nella misura minima, mancando dati storici di fatturato medio 2019 e 2020).

In realtà, così non è, e infatti nel tentativo di richiedere il contributo il sistema restituisce un blocco, segnalando il fatto che, **poiché la partita IVA è stata attivata dopo il 23 marzo 2021**, il contributo può essere richiesto solo nell'ipotesi, residuale, di prosecuzione di attività da parte di erede, bloccando quindi l'inserimento della richiesta in questo specifico caso.

Errore di sistema o effettivamente il contributo a fondo perduto non spetta?

Aparere del Centro Studi Fiscal Focus, l'alert restituito dalla piattaforma web per la richiesta del contributo a fondo perduto, presente nell'area riservata di Fatture e Corrispettivi, è corretto.

Infatti, la ratio della disposizione inserita nel decreto, che nega il contributo a coloro la cui partita IVA risulti "attivata" dopo l'entrata in vigore del decreto stesso ha, evidentemente, lo scopo di evitare che alla luce delle nuove disposizioni fosse possibile "aprire" partita IVA con data 23 marzo (o anche precedente, posto che vi sono 30 giorni per la trasmissione della richiesta), dopo l'entrata in vigore delle misure, potendo così lasciare spazio a comportamenti fraudolenti.

Detto in altri termini, la partita IVA deve essere stata richiesta (indipendentemente dalla data di apertura segnalata nella domanda) **prima** dell'entrata in vigore del decreto, ovvero prima delle **ore 00.00 del 23 marzo 2021**, ovvero entro la mezzanotte del giorno 22 marzo, diversamente il contributo, coerentemente con il dettato normativo, non spetta.



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

In data **23/03/2021** alle ore **18:31** il sistema informativo della
Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo
[redacted] il file [redacted]
contenente 1 documenti di tipo Richiesta di inizio attivita' IVA

Il file e' stato trasmesso da:
codice fiscale : [redacted]
cognome e nome : [redacted]

Delle richieste elaborate:
- 1 sono state accolte
- 0 sono state respinte
Li, 23/03/2021



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

DICHIARAZIONE **PERVENUTA** AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 23/03/2021

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 02- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

P.IVA: [redacted] C.F.: [redacted] INIZIO ATTIVITA' DEL 23-03-2021
DENOMINAZIONE: [redacted]

Dati relativi alla Partita IVA e Attività

Partita IVA [redacted] attribuita il **23/3/2021** - autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie
Stato **ATTIVA**
Attività esercitata [redacted]
a decorrere dal **23/3/2021** (fonte del dato Servizio Telematico)

- ✖ La casella erede è obbligatoria. La partita Iva risulta attiva dopo il 23 marzo 2021; è possibile inviare l'istanza solo come Erede che prosegue l'attività del de cuius.
- ✖ Il codice fiscale de cuius è obbligatorio.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

